

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1964

Indennità « una tantum » ai titolari di pensioni di reversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, a carattere urgente, si intende sanare una sperequazione e colmare una lacuna determinata dall'applicazione della legge 10 novembre 1963, n. 1516.

Con tale legge è stata disposta la concessione della indennità *una tantum*, pari a 1/16 dell'ammontare annuo della pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e comunque non inferiore a lire 10.000, a favore dei titolari delle pensioni stesse, dirette, indirette e di reversibilità.

Il diritto all'indennità è stato subordinato alla condizione che il trattamento in questione fosse stato corrisposto con decorren-

za anteriore alla legge 28 luglio 1961, n. 830, in quanto si voleva raggiungere lo scopo di compensare, sia pure in modesta misura, e a titolo di acconto, quei pensionati nei confronti dei quali i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge stessa avevano consentito di adeguare le pensioni a misure complessive ancora lontane rispetto a quelle assegnate a coloro che, collocati a riposo successivamente, erano stati posti in quiescenza sulla base di retribuzioni rivalutate e aumentate.

Per raggiungere tale scopo è necessario far rientrare nel beneficio anche le pensioni di reversibilità liquidate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 830 del 1961, discendenti da trattamenti diretti con decorrenza anteriore alla legge predetta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di reversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza anteriore alla data suddetta.